

Scuola Superiore della Magistratura

Programma della prima settimana di formazione giudicante penale

per i Magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 15.04.2024

La fase della discussione: requisitoria, arringa e repliche. Poteri delle parti e ruolo del giudice. La camera di consiglio.

(Scandicci, 18.09.2024)

Relatore: dott. Alessandro Trinci (Giudice del Tribunale di Lucca)

1. Aspetti generali

La **fase della discussione** segue quella dell'istruzione dibattimentale e precede quella della deliberazione. Con la discussione finale le parti, una volta esaurita l'assunzione delle prove, procedono all'analisi e al commento critico dei risultati dell'istruzione dibattimentale. Dunque, al contraddittorio nella formazione della prova segue un **contraddittorio più schiettamente argomentativo**, un "torneo dialettico" come lo ha definito Franco Cordero, che consente alle parti di spiegare le proprie richieste conclusive sulla base dei risultati delle prove assunte.

In un processo accusatorio basato sul **principio di immediatezza** la discussione dovrebbe seguire senza soluzione di continuità all'istruzione dibattimentale. Tuttavia, in assenza di espressa previsione sanzionatoria, il **rinvio ad altra udienza** per consentire alle parti di discutere non comporta alcuna sanzione.

L'**ordine delle parti** nella presentazione delle conclusioni rispecchia quello previsto per l'assunzione delle prove. L'**ultimo a parlare** è il difensore dell'imputato e ciò gli assicura un **duplice vantaggio**: evitare che qualche elemento contrario alla posizione del suo assistito rimanga fuori da una possibile confutazione e parlare con maggiore immediatezza rispetto al momento della decisione (il giudice va in camera di consiglio con ancora l'eco delle parole dell'accusato).

La disposizione ha carattere **meramente ordinatorio** quindi il mancato rispetto dell'ordine della discussione non integra una causa di nullità, prevista solo per l'ipotesi di

violazione del diritto di replica spettante all'imputato e al difensore, contemplata dal comma quinto dell'art. 523 c.p.p.¹.

È opportuno segnalare che ad avviso della giurisprudenza le previsioni in materia di discussione previste per il dibattimento **non operano nei giudizi camerali**, di talché non solo l'ordine degli interventi può essere diverso da quello previsto dal primo comma dell'art. 523 c.p.p.², ma l'intervento del difensore può anche precedere quello del Pubblico Ministero, non trovando applicazione neppure la disciplina prevista dal quinto comma della predetta norma, secondo cui l'imputato e il difensore devono avere in ogni caso la parola per ultimi se la domandano³.

La discussione finale si articola in un momento argomentativo, nel corso del quale le parti **espongono e illustrano** oralmente le loro tesi per convincere il giudice, cui segue, senza soluzione di continuità e sulla base delle predette argomentazioni, la **precisazione**, sempre orale, delle conclusioni; queste ultime, poi, devono essere **riportate in forma sintetica nel verbale** redatto dal cancelliere (art. 481 c.p.p.).

Non è configurabile alcuna nullità allorché una parte si limiti a formulare le proprie conclusioni dettandole a verbale **senza illustrare gli argomenti** a sostegno delle richieste avanzate⁴. Anche il **rifiuto di concludere**, salvo quanto si dirà per la parte civile, non impedisce al giudice di decidere; tuttavia, in dottrina si è osservato che il rappresentante d'udienza del **Pubblico Ministero**, nel formulare e illustrare le proprie conclusioni, adempie un dovere, la cui inosservanza dovrebbe configurare una **nullità ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p.** Non dà luogo, invece, ad alcuna nullità il fatto che nella discussione

¹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2015-21 gennaio 2016, n. 2641, Rv. 265923, che ha ritenuto legittime le conclusioni della parte civile proposte successivamente alla discussione della difesa.

² Cfr. Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2000-13 giugno 2000, n. 3630, Rv. 216175, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1557, con nota di GIUNCHEDI, *Sulla inapplicabilità nella procedura de libertate delle formalità previste per il dibattimento*; Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2004-16 aprile 2004, n. 17601, Rv. 228177; Cass. pen., sez. VI, 26 gennaio 2005-9 marzo 2005, n. 9250, Rv. 230939, che ha precisato come nella discussione orale in camera di consiglio, trattandosi di una procedura più snella, la nullità consegua solo nell'ipotesi prevista dal combinato disposto dell'art. 127 c. 3 e 5 c.p.p., qualora il difensore comparso non sia sentito dal giudice, restando quindi irrilevante l'ordine degli interventi.

³ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2011-28 marzo 2011, n. 12482, Rv. 250129; Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2016-9 maggio 2016, n. 19200, Rv. 266845; Cass. pen., sez. VI, 19 settembre 2019-6 novembre 2019, n. 45182, Rv. 277383.

⁴ Cfr. Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 1989-3 luglio 1989, n. 9070, Rv. 181707, relativa ad un processo nel quale il rappresentante di udienza del Pubblico Ministero si era limitato a dettare a verbale la richiesta di condanna con indicazione della pena.

finale abbiano preso la parola **due rappresentanti** dell'ufficio del Pubblico Ministero su tutte le questioni oggetto di decisione⁵.

La discussione è **orale** ma nulla vieta alle parti di depositare (anche in cancelleria⁶) **note difensive scritte** ai sensi dell'art. 121 c.p.p. che devono essere **allegate al verbale** di udienza ai sensi dell'art. 482 c.p.p. Tuttavia, è bene chiarire che nelle memorie difensive non possono essere introdotti **elementi nuovi** rispetto a quanto esposto oralmente, né possono essere veicolati i contenuti di **atti e documenti che non si trovano nel fascicolo del dibattimento**. Ritengo che, se le note vengono prodotte all'ultimo momento, alle altre parti, se lo richiedono, dovrebbe essere concesso un **termine a difesa**, sia per valutare gli argomenti accusatori o difensivi proposti, sia per accertare che non vengano introdotti elementi conoscitivi che non possono confluire nel materiale decisorio.

Qualora il **verbale** venga redatto con il mezzo della **stenotipia**, la **trascrizione** in carattere comune dovrebbe essere depositata e allegata al verbale il giorno successivo (art. 138 c.p.p.). Tuttavia, se, come spesso accade, tale termine non viene rispettato, non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, anche se le trascrizioni vengono poste a disposizione dell'imputato **soltanto all'udienza di discussione**, essendo facoltà della parte interessata richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione⁷.

Per quanto riguarda il **potere di direzione della discussione** assegnato al presidente dal terzo comma dell'art. 523 c.p.p., normativamente consiste nel **dare la parola** alle parti secondo l'ordine di formulazione delle conclusioni previsto dal primo comma della predetta norma e nell'**impedire ogni divagazione, ripetizione o interruzione**. Secondo alcuni autori, a tale potere si associa una **coercibilità dei comportamenti** nell'ipotesi in cui gli inviti formulati dal presidente non vengano accolti. La potestà coercitiva, secondo questi autori, potrebbe tradursi anche nell'interdizione del diritto di parola, purché adeguatamente motivata con la descrizione dell'abuso della parte; tuttavia, deve osservarsi che durante i lavori preparatori al nuovo codice di procedura penale è emersa la necessità di eliminare il potere presidenziale di "togliere la parola" per evitare che siffatto intervento ablativo potesse

⁵ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 1996-17 dicembre 1996, n. 10851, Rv. 206227, in *Riv. pen.*, 1997, p. 31.

⁶ La Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che il deposito in cancelleria, invece che in udienza, per l'allegazione al relativo verbale delle memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle conclusioni dibattimentali non determina nullità, bensì una mera irregolarità: Cass. pen., sez. II, 20 maggio 2008-20 giugno 2008, n. 25525, Rv. 240647.

⁷ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 1996-14 agosto 1996, n. 8007, Rv. 205831; Cass. pen., sez. VI, 31 ottobre 2013-10 febbraio 2014, n. 6140, Rv. 258990.

compromettere gli interessi sostanziali delle parti; dunque, mi sembra più corretto riconoscere al presidente il potere di **limitare le facoltà argomentative delle parti dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo**, senza arrivare al totale impedimento alle parti di illustrare le proprie conclusioni⁸.

2. Le conclusioni della parte civile

La parte civile deve presentare le proprie **conclusioni per iscritto** (art. 523 c. 2 c.p.p.), altrimenti la sua costituzione in giudizio si intende **tacitamente revocata** (art. 82 c. 2 c.p.p.). Ciò in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato.

Tuttavia, non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni, allorché la parte **si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione**⁹. Viceversa, costituisce revoca implicita la formulazione di conclusioni orali consistenti nella richiesta "di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero", **senza alcun richiamo** alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata¹⁰.

Va precisato che la revoca tacita è prevista nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione, mentre la mera **assenza del patrono di parte civile all'udienza di discussione** non rileva a tal fine qualora la stessa parte civile abbia già depositato in precedenza le conclusioni scritte¹¹. Per lo stesso motivo non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile il fatto che, dopo la formulazione delle conclusioni in forma orale, quelle in forma scritta vengano **depositate successivamente** nel corso della discussione, prima della chiusura del dibattimento¹². Non si ha revoca

⁸ In giurisprudenza si registra più volte l'affermazione secondo cui la nullità della sentenza può derivare dal totale impedimento alla difesa di illustrare le proprie conclusioni: cfr. *ex multis* Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2015-21 marzo 2016, n. 11905, Rv. 266478. Recentemente, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, un ricorso per cassazione con cui si lamentava la limitazione delle facoltà difensive per effetto dell'esercizio, da parte del presidente del collegio, dei poteri di direzione di cui all'art. 523 c. 3 c.p.p., in quanto nell'atto non erano specificati i temi preclusi dall'intervento presidenziale e la loro pertinenza rispetto alla decisione: cfr. Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2024-6 maggio 2024, n. 17681, Rv. 286365.

⁹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2016-17 agosto 2015, n. 34922, Rv. 267769.

¹⁰ Cfr. Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2013-12 febbraio 2014, n. 6641, Rv. 262432.

¹¹ Si tratta di un principio affermato sia con riferimento al dibattimento – Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2007-12 luglio 2007, n. 27347, Rv. 237261 – che al giudizio abbreviato accettato dalla parte civile – Cass. pen. sez. III, 22 dicembre 2010-21 febbraio 2011, n. 6249, Rv. 249533.

¹² Cfr. Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2005-15 aprile 2005, n. 14020, Rv. 231596.

implicita della costituzione di parte civile neppure se le conclusioni orali, anziché precedere la presentazione per iscritto, siano state **formulate soltanto alla fine della discussione**, dopo quelle dell'imputato, purché esse richiamino quelle scritte, già depositate in precedenza ed idonee ad assicurare al processo una stabile documentazione delle richieste del danneggiato¹³.

Se vi è **responsabile civile citato o intervenuto**, la parte civile dovrebbe concludere anche nei suoi confronti; tuttavia, la presentazione delle conclusioni nei confronti del solo imputato non comporta revoca tacita della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile, in quanto, in forza della solidarietà *ope legis* fra imputato e responsabile civile, prevista dall'art. 538 c.p.p., le conclusioni nei confronti di uno solo degli obbligati **si estendono** anche all'altro¹⁴.

Quando chiede il risarcimento dei danni, la parte civile dovrebbe **quantificare il loro ammontare**. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che l'omessa determinazione dell'ammontare non produca una nullità, né comporti la revoca implicita della costituzione o impedisca al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere **precisata in altra sede** dalla stessa parte o **rimessa alla prudente valutazione del giudice**¹⁵.

Dunque, il rinvio del capoverso dell'art. 83 c.p.p. va circoscritto alla prima parte dell'art. 523 c. 2 c.p.p., ossia la presentazione di conclusioni, essendo irragionevole imporre al danneggiato di quantificare il danno **se non vi sono elementi per una tale richiesta**. Tale indirizzo, invero non unanime nella dottrina, trova **conferma nell'art. 12 c. 1 t.u. spese di giustizia** secondo il quale l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

Per concludere, va detto che la Suprema Corte, partendo dalla premessa che la **costituzione di parte civile** (che può avvenire anche a mezzo di un procuratore speciale ex art. 76 c.p.p.) va distinta dalla **rappresentanza processuale della parte civile**, conferita a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., ammette che il difensore della parte civile possa designare, a norma dell'art. 102 c.p.p., un **sostituto**, che ha facoltà

¹³ Cfr. ex multis Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2007-12 luglio 2007, n. 27347, Rv. 237261.

¹⁴ Cfr. Cass. pen., sez. 20 marzo 2019-12 giugno 2019, n. 25845, Rv. 276371.

¹⁵ Cfr. ex multis Cass. pen., sez. VI, 22 dicembre 2015-23 febbraio 2016, n. 7128, Rv. 266537; Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2017-10 febbraio 2017, n. 6380, Rv. 269132.

di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di **presentare le conclusioni**, in luogo del sostituto, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa¹⁶. Questa soluzione esce rafforzata dalla novella operata dal **d.lgs. 150/2022** (c.d. riforma Cartabia), che, aggiungendo un comma 1-*bis* all'art. 78 c.p.p., ha previsto che il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'art. 122 c.p.p., se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, possa conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. Se il sostituto può esercitare l'azione di danno sottoscrivendo e depositando l'atto di costituzione, non si vede perché non possa anche presentare le relative conclusioni in giudizio.

3. Le repliche

Per garantire la completezza dell'esposizione, a ciascuna parte è riconosciuta la possibilità di replicare **una sola volta** e nei **limiti strettamente necessari** alla confutazione degli argomenti avversari. Dunque, in sede di repliche non è possibile affrontare **argomenti nuovi** o che non siano strettamente connessi alle conclusioni presentate dalle altre parti. Occorre considerare che è il Pubblico Ministero – o la parte civile quando c'è – che può dare avvio alla fase delle repliche perché, essendo il soggetto che parla per primo, può avere l'esigenza di confutare gli argomenti proposti dalla difesa. Quest'ultima, invece, deve essere esaustiva perché la fase delle repliche è solo eventuale e il difensore potrebbe non avere la possibilità di aggiungere altro a quanto già detto.

Va detto che nella prassi è ricorrente l'affermazione secondo cui **se il Pubblico Ministero rinuncia al proprio diritto di replica**, si deve intendere che nessuna delle parti possa replicare¹⁷. Si tratta di una soluzione che lascia perplessi perché l'art. 523 c. 4 c.p.p., nel disporre che «*il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare*», **sul piano letterale non prevede alcun condizionamento** della replica dei difensori delle parti private (e della parte civile in particolare) all'avvenuta replica da parte del Pubblico Ministero; né a tale conclusione può pervenirsi in via interpretativa, atteso che in tal modo si imporrebbe un **rilevante limite al diritto di difesa** costituzionalmente tutelato di quella parte privata che ha posizione processuale comune con quella del Pubblico Ministero, che si vedrebbe così coartata nel completo espletamento della sua attività defensionale dalla

¹⁶ Cfr. Cass. pen., sez. V, 7 marzo 1995-5 aprile 1995, n. 3769, Rv. 201061.

¹⁷ Cfr. Trib. Milano, 9 novembre 2004, in *Foro ambr.*, 2004, p. 360.

libera scelta del collega di posizione, **senza che ciò trovi alcuna ragionevole giustificazione** sia perché tale eventuale replica non determinerebbe nessun apprezzabile ritardo nella decisione (dovendosi essa contenere «*nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari*») sia perché è comunque prevista la garanzia che l'imputato e il suo difensore abbiano la parola per ultimi se la domandano (art. 523 c. 5 c.p.p.)¹⁸.

Il deposito da parte del Pubblico Ministero, all'esito della discussione conclusiva del dibattimento, di una **memoria riassuntiva** degli argomenti svolti nella sua requisitoria orale non legittima il difensore dell'imputato ad intervenire ulteriormente a titolo di replica, a meno che la succitata memoria non contenga **elementi di novità** rispetto a quelli presentati nel corso della discussione orale sui quali la difesa non abbia avuto modo di interloquire in precedenza¹⁹.

4. Il diritto dell'imputato all'ultima parola

L'imputato e il suo difensore possono avere la parola per ultimi se lo chiedono. Ciò al fine di evitare che uno o più elementi di accusa, introdotti dal Pubblico Ministero con la discussione o in sede di repliche, rimanga senza confutazione. Si tratta di un diritto di tale rilievo da essere garantito anche all'**imputato espulso dall'aula** (art. 475 c. 3 c.p.p.) e a quello **rimasto volontariamente assente** durante l'istruzione dibattimentale.

La **nullità conseguente alla violazione del diritto di replica** spettante all'imputato ed al suo difensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale e non integrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle **relative**, dovendo pertanto essere **eccepita immediatamente**²⁰.

Il diritto di replicare per ultimo va coordinato con la **facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune**, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione (art. 494 c.p.p.), che a sua volta va coordinata con le norme che disciplinano lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il comma sesto dell'art. 523 c.p.p., in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove. Ne consegue che, in detta fase, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve considerarsi insussistente la facoltà dello stesso imputato di rendere dette

¹⁸ In tal senso, cfr. Trib. Bari, 4 dicembre 2007, in *Giur. merito*, 2008, p. 817.

¹⁹ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2010-14 maggio 2010, n. 18489, Rv. 246913.

²⁰ Cfr. Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2019-9 gennaio 2020, n. 364, Rv. 278392.

dichiarazioni, anche attraverso un memoriale in forma scritta indirizzato al giudice, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede²¹.

5. L'interruzione della discussione per assumere nuove prove

Poiché l'interesse preminente dello Stato a punire il colpevole e ad assolvere l'innocente impone che la condanna o l'assoluzione non conseguano a carenze probatorie colmabili, la discussione può essere interrotta per assumere nuove prove se queste sono assolutamente necessarie per decidere.

Per **prova nuova** deve intendersi non solo la prova **sopravvenuta o successivamente scoperta**, ma anche, e più semplicemente, la prova che **non sia stata precedentemente disposta**, senza che, al riguardo, abbia alcun rilievo la distinzione tra prove "di merito" e prove "di rito", trattandosi di norme preordinate all'accertamento di elementi essenziali per il giudizio, siano essi di natura sostanziale o processuale²².

In tal senso è stata, ad esempio, ritenuta legittima la decisione del presidente del collegio di interrompere la discussione per sentire un collaboratore di giustizia in grado di fornire rilevanti elementi di riscontro sia alla tesi dell'accusa, sia alle posizioni di taluni imputati, per il suo inserimento a livello apicale nell'associazione di tipo mafioso dedita al narcotraffico²³.

Dell'esercizio del suo potere discrezionale di valutare l'esistenza e la decisività della nuova prova il giudice di merito deve fornire **adeguata motivazione**.

La disposizione in esame è assimilabile agli artt. 441 c. 5 e 507 c.p.p., ma alcuni commentatori ritengono che si differenzi per il fatto che la necessità di assumere nuove prove **deve emergere dal dibattimento**.

Si ritiene che l'assunzione di una prova nuova nel corso della discussione dibattimentale obblighi alla **rinnovazione della discussione**, a pena di nullità d'ordine generale, anche della sentenza²⁴.

Poiché il codice consente l'interruzione della discussione finale per assumere nuove prove qualora il giudice lo ritenga assolutamente necessario, il termine ultimo per il Pubblico

²¹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 2017-15 marzo 2017, n. 12603, Rv. 269518.

²² Cfr. Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 1999-12 febbraio 1999, n. 1759, Rv. 213069.

²³ Cfr. Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2010-10 maggio 2010, n. 17702, Rv. 247058.

²⁴ Cfr. Cass. pen., sez. V, 29 ottobre 2008-28 novembre 2008, n. 44524, Rv. 241941, con riferimento all'acquisizione di prove documentali, a richiesta di parte; in motivazione, la Suprema Corte ha precisato che alle parti deve essere assicurata la facoltà di interloquire sulla documentazione acquisita, previo esame della stessa; cfr. anche Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 2014-16 luglio 2015, n. 30897, Rv. 265599.

Ministero per procedere a **nuove contestazioni** va collocato alla chiusura, non della istruzione dibattimentale, bensì del dibattimento²⁵. Tuttavia, vi sono commentatori che ritengono che il limite di tutte le nuove contestazioni sia costituito dalla chiusura dell'istruzione dibattimentale, di talché una volta iniziata la discussione finale non dovrebbero essere più ammesse nuove contestazioni, salvo che la discussione venga interrotta per assumere nuove prove, ma in tal caso l'esigenza di fare contestazioni suppletive dovrebbe discendere dal *novum probatorio*.

6. La richiesta di misure cautelari in sede di discussione

Quando il Pubblico Ministero, in sede dibattimentale, richieda l'applicazione di una misura cautelare personale nel corso della sua requisitoria finale con la quale abbia concluso per la condanna dell'imputato, l'obbligo di indicazione degli **elementi atti a sorreggere la suddetta applicazione** è ritualmente ottemperato con il **richiamo, anche implicito, a tutti i dati di accusa** posti a fondamento della contemporanea richiesta di condanna; ciò in quanto il giudice del dibattimento, a differenza del giudice per le indagini preliminari che è giudice dell'atto e non del processo, ha avuto conoscenza di ogni elemento probatorio legittimamente acquisito agli atti²⁶.

7. La camera di consiglio

Esaurita la discussione il giudice dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Il **principio di immediatezza**, consacrato nell'art. 525 c.p.p., prevede che non vi sia soluzione di continuità tra il momento della formazione della prova e quello della decisione; si tratta di un principio particolarmente importante in un sistema imperniato sull'oralità come quello accusatorio; in mancanza di una espressa previsione, si ritiene che l'inosservanza dell'immediatezza della deliberazione (si pensi, ad esempio, al rinvio del dibattimento ad altra udienza dopo la discussione, spesso formalmente giustificato per

²⁵ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 1993-30 settembre 1993, n. 8959, Rv. 195420.

²⁶ Cfr. Cass. pen., sez. I, 5 ottobre 1994-1° dicembre 1994, n. 4307, Rv. 19995.

consentire alle parti di formulare eventuali repliche²⁷⁾ sia **priva di conseguenze sanzionatorie**²⁸

Con riferimento all'anomala prassi della **camera di consiglio "collettiva"**, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che il breve differimento della deliberazione non è tale da inficiare il principio di immediatezza, stante la logica di una decisione adottata, quanto più possibile, nella diretta e contestuale percezione delle risultanze dibattimentali e della discussione²⁹.

Ad avviso della giurisprudenza il principio in esame opera **esclusivamente nell'ambito del dibattimento**³⁰.

La fase della deliberazione, oltre a seguire immediatamente quella della discussione, dovrebbe svolgersi **senza interruzioni**. Tuttavia, una volta entrato in camera di consiglio, il giudice non deve necessariamente uscirne con la sentenza già deliberata, potendo adottare un'ordinanza con cui dispone l'assunzione di nuove prove per l'insufficienza di quelle esistenti in atti³¹ (si pensi, ad esempio, ad una perizia o al confronto fra testimoni già esaminati), ma anche la rinnovazione di una citazione che sia risultata nulla³². Del resto, è lo stesso codice che consente di sospendere la deliberazione qualora sia necessaria la **lettura del verbale di udienza** redatto con la stenotipia ovvero l'**ascolto** o la **visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive** di atti del dibattimento (art. 528 c.p.p.)³³ oppure in caso di **assoluta impossibilità** (art. 525 c.p.p.).

²⁷ Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che qualora l'udienza dibattimentale sia stata rinviata per la replica del Pubblico Ministero e questi non si sia avvalso di tale facoltà, non è causa di nullità della sentenza la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, effettuata dal giudice monocratico senza prima ritirarsi in camera di consiglio: Cass. pen., sez. V, 28 aprile 2016-6 luglio 2016, n. 27894, Rv. 267427.

²⁸ Cfr. Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2005-11 luglio 2005, n. 25148, Rv. 232203. Con riferimento alla sentenza di patteggiamento, non pronunciata nell'immediatezza, ma dopo che il giudice si sia riservato di decidere, cfr. Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2009-6 agosto 2009, n. 32228, Rv. 245278.

²⁹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2005-11 luglio 2005, n. 25148, Rv. 232203.

³⁰ Cfr. Cass. pen., sez. II, ord., 19 settembre 1995-30 ottobre 1995, n. 3701, Rv. 202805.

³¹ Cfr. *ex multis* Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2012-29 febbraio 2012, n. 7886, Rv. 252749.

³² Cfr. Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 1993-17 marzo 1993, n. 2548, Rv. 194074.

³³ Con riferimento alla visione in camera di consiglio di una videocassetta ritualmente acquisita come prova documentale, la Suprema Corte ritiene che costituisca una mera modalità di percezione di immagini e non già un'attività diretta alla formazione della prova, sicché essa, ove non effettuata in contraddittorio, non comporta nullità della decisione: cfr. da ultimo Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2019-21 febbraio 2020, n. 7015, Rv. 278803.

Quest'ultima espressione, a parte situazioni del tutto marginali (motivi di salute³⁴ o di ordine pubblico), va riferita all'esigenza di assumere **nuove prove**: in tali casi il giudice legittimamente si avvale dei poteri contemplati dall'art. 507 c.p.p., essendo questo l'unico strumento previsto per imprimere un impulso al processo in assenza di iniziative delle parti³⁵.

Durante la camera di consiglio il giudice **non dovrebbe avere contatti con altre persone**. L'art. 125 c. 4 c.p.p. stabilisce, infatti, che «*il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario delegato ad assisterlo e delle parti*», e, quindi, implicitamente di ogni persona estranea al collegio deliberante. La disposizione termina stabilendo che «*la deliberazione è segreta*».

Il primo inciso assicura la riservatezza della deliberazione in concomitanza dell'assunzione della stessa attraverso l'esclusione della presenza di persone diverse dall'organo giudicante. Si vuole così garantire che la decisione sia assunta nella condizione di maggiore serenità possibile. La Suprema Corte ha precisato che la **partecipazione alla camera di consiglio di persone illegittimamente ammesse ad assistervi** costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato ai sensi dell'art. 124 c.p.p., **non è specificamente sanzionato da nullità** e quindi, in forza del principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, ne' può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell'ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza³⁶. Allo stesso modo, non è affetta da nullità la decisione del giudice deliberata all'esterno della camera di consiglio (nella specie, nell'aula di udienza), salva l'applicabilità di eventuali sanzioni disciplinari³⁷.

Il secondo inciso – la deliberazione è segreta – vieta ai partecipanti alla deliberazione, una volta terminata la camera di consiglio, di rivelare come si è svolta la deliberazione, le opinioni espresse e i voti dati dai componenti del collegio. Tale divieto è presidiato dagli artt. 326 e 685 c.p.

³⁴ Cfr. Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2019-7 giugno 2019, n. 25222, Rv. 276121, che ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale il giudice, per un malore insorto dopo essersi ritirato in camera di consiglio, aveva sospeso la deliberazione della sentenza e rinviato a una nuova udienza, aggiungendo che non era affetta da nullità la successiva rinnovazione della discussione, disposta, senza opposizione delle parti, per assicurare l'immediatezza della decisione.

³⁵ Cfr. Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2013-19 giugno 2013, n. 26738, Rv. 255741.

³⁶ Cfr. Cass. pen., sez. I, 13 dicembre 2002-21 febbraio 2003, n. 8737, Rv. 223695.

³⁷ Cfr. Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 2002-26 novembre 2002, n. 39928, Rv. 222719.

La Suprema Corte ha precisato che il regime del segreto della camera di consiglio **non comporta l'obbligo dell'isolamento o della materiale segregazione** del collegio per tutto l'arco di tempo compreso tra l'inizio e il termine della deliberazione, cioè il divieto per i componenti del collegio di uscire dallo spazio fisico, intercluso all'ingresso degli estranei, nel quale si svolge l'adunanza camerale³⁸.

Inoltre, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che dalla mera circostanza che nell'intervallo tra la chiusura del dibattimento e la lettura del dispositivo uno dei componenti del collegio si sia **momentaneamente assentato** dalla camera di consiglio non può inferirsi che la deliberazione della sentenza sia stata adottata senza la partecipazione di detto componente, valendo invece al riguardo la presunzione contraria³⁹.

È lecito domandarsi quale utilità possa avere presidiare un'assenza di contatti dopo che questi hanno potuto verificarsi liberamente durante tutto il dibattimento.

Poiché l'udienza prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e la lettura del dispositivo, **non spetta alcuna comunicazione al difensore** di fiducia dell'imputato assente al momento della lettura, anche se questa avviene in un giorno diverso da quello di inizio della relativa deliberazione; ne consegue che detta assenza non integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimante la restituzione nel termine ad impugnare⁴⁰.

Per concludere, è opportuno ricordare che per le **deliberazioni collegiali** l'art. 527 c.p.p. prevede dei criteri di formazione della volontà volti ad assicurare che la libertà di convincimento di ciascun giudice non subisca influenze, neanche indirette, da parte degli altri componenti del collegio. In quest'ottica si comprende perché ciascun giudice debba argomentare il proprio parere e perché il presidente debba raccogliere i voti cominciando dal componente con minore anzianità di servizio, e dunque maggiormente esposto ai condizionamenti degli altri colleghi, votando a sua volta per ultimo.

La medesima norma prevede poi l'ordine di trattazione delle questioni e il criterio della maggioranza in caso di disaccordo fra i componenti del collegio.

³⁸ Cfr. Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 2012-9 marzo 2012, n. 9236, Rv. 252213.

³⁹ Cfr. Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 1991-16 marzo 1992, n. 2812, Rv. 189306.

⁴⁰ Cfr. Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2018-13 settembre 2018, n. 40711, Rv. 274664.